



Regolamento per la concessione di

CONTRIBUTI PATROCINIO

e

ALTRI BENEFICI ECONOMICI

approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.46 del
11/10/2012

modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 33 del
16/10/2025

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PATROCINIO E ALTRI BENEFICI
ECONOMICI

INDICE

Articolo 1 – Ambito di applicazione	3
Articolo 2 – Principi.....	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Settori di intervento	4
Articolo 5 – Soggetti beneficiari.....	5
Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari.....	5
Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari.....	6
Articolo 8 – Concessione di contributi straordinari.....	6
Articolo 9 – Erogazione dei contributi ordinari	7
Articolo 10 – Erogazione dei contributi straordinari	7
Articolo 11 – Obblighi dei beneficiari.....	7
Articolo 12 – Decadenza.....	8
Articolo 13 – Patrocinio	8
Articolo 14 – Concessione di altri benefici economici indiretti.....	8
Articolo 15 – Obblighi di trasparenza.....	9
Articolo 16 – Disposizioni transitorie e finali.....	10

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - a) a quote associative/contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, in relazione unicamente alla specifica quota di partecipazione;
 - b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
 - c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Pisa a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
 - d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
 - e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.
3. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.
4. In relazione alle prescrizioni di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento costituiscono norma generale e di principio e pertanto trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dai regolamenti comunali di settore.
5. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o specifiche convenzioni.

Articolo 2 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonomia iniziativa della cittadinanza, dei singoli e associati per lo svolgimento di attività che rispondono ad esigenze di interesse generale nel rispetto dei valori e principi sanciti nella nostra carta Costituzionale e dei principi indicati nell'articolo 3 dello Statuto del Comune di Pisa.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere ad un adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a) **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione per lo meno semestrale;
 - b) **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere

straordinario, organizzate sul territorio comunale o che coinvolgano direttamente la cittadinanza, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;

c) Patrocinio: l'adesione simbolica del Comune di Pisa ad un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta dall'Amministrazione meritevole di apprezzamento per le finalità perseguitate, senza assunzione di alcun onere per il Comune;

d) Altri benefici economici: prestazioni gratuite di servizi, concessione temporanea gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, possibilità di utilizzare il personale dipendente alle condizioni di cui all'art.14, comma 4, del presente Regolamento;

e) Struttura competente: l'articolazione organizzativa del Comune, competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento e alla quale il PEG ha assegnato i relativi capitoli di spesa.

Articolo 4 – Settori di intervento

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) **sociale e socioassistenziale:** per l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione e di educazione sociale;

b) **istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani:** per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico e delle problematiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;

c) **cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici:** per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;

d) **sport e tempo libero:** per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;

e) **tutela dell'ambiente:** per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;

f) **turismo:** per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni ed eventi e iniziative in genere di richiamo turistico; per le attività e le iniziative di promozione turistica del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;

g) **sviluppo economico:** per l'organizzazione di iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali; per la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali; per le attività volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio;

h) **protezione civile:** per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

i) **attività umanitarie e di sostegno alla pace:** per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di patrocinio, contributi e di altri benefici economici:
 - a) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
 - b) soggetti privati, operanti sul territorio, e non aventi scopo di lucro, tenuto conto altresì di quanto disposto dal D. Lgs. n. 117 del 03.07.2017 “Codice del terzo Settore”;
2. Il Comune si riserva di chiedere copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dei soggetti privati richiedenti. I soggetti privati aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi e benefici economici ma solo del gratuito patrocinio.
3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi di cui al presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990, le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano un bando, di norma con cadenza annuale ed entro il 31 luglio di ogni anno, per la concessione di contributi ordinari, in cui definiscono i criteri e le modalità come evidenziato nei commi a seguire.
3. Nel bando devono essere indicati almeno:
 - a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari in relazione all'ambito di intervento;
 - b) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 14;
 - f) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
 - g) le modalità di erogazione del contributo.
4. Il bando deve essere pubblicato sul sito istituzionale, adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso la diffusione sugli organi di stampa locale e/o con ulteriori modalità informative a cura della struttura competente.
5. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile della struttura competente, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dall'articolo seguente.
6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al doppio del contributo.
7. Il Responsabile della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
8. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il Responsabile della struttura competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
9. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate ammissibili a contributo le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.
10. Restano salve le disposizioni di cui al Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare per l'erogazione dei contributi ai soggetti aggiudicatari, a seguito di procedure selettive pubbliche, della concessione di immobili di proprietà comunale destinati a finalità e attività sociali.
Tali contributi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, saranno erogati con i tempi e

le modalità previste dagli atti di affidamento in concessione del bene.

Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile della struttura competente adotta i seguenti criteri:
 - livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - grado di rilevanza territoriale dell'attività;
 - quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
 - gratuità o meno delle attività programmate.
 - accessibilità alle persone diversamente abili.
2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 6, il Responsabile della struttura competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Articolo 8 – Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari stanziati negli appositi capitoli del PEG finanziario sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione nella quale si riconosce la portata e la rilevanza dell'attività proposta.
2. A questo scopo, i soggetti interessati, di cui all'art. 5 del presente regolamento, devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenzadi altre forme di sostegno pubblico;
 - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire;
 - c) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico previsionale, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte, nonché gli eventuali benefici economici;
 - d) la contestuale richiesta di Patrocinio attraverso l'apposito modello come descritto al successivo articolo 13.
4. La Giunta Comunale decide, sulla base dell'istruttoria positiva posta in essere dal Settore di riferimento, in ordine alla concessione del contributo, tenuto conto:
 - della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - della capacità dell'iniziativa di promuovere e valorizzare l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
 - dell'originalità dell'iniziativa proposta;
 - gratuità o meno dell'iniziativa.
 - dell'interesse del Comune di Pisa alla realizzazione dell'iniziativa.
5. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
6. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.
7. L'ammontare del contributo concesso non può superare l'80% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

8. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Articolo 9 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente previa verifica rispetto allo svolgimento dell'attività o delle singole iniziative di cui alla richiesta di contributo.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività per cui è stato concesso il contributo, a pena di decadenza dello stesso, devono presentare alla struttura competente:
 - 1) una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - 2) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, debitamente sottoscritta, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - 3) copia delle fatture e dei documenti di spesa;
 - 4) Ogni altra documentazione richiesta nel bando dalla struttura competente.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, ridetermina il contributo concesso.
5. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. È fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.
6. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10 – Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
 - 1) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stato concesso il contributo;
 - 2) la rendicontazione economica a consuntivo, delle entrate registrate e delle spese effettuate, per l'iniziativa oggetto del contributo, distinte per singole voci e debitamente sottoscritta;
 - 3) copia delle fatture e dei documenti di spesa;
 - 4) modello di autodichiarazione per beneficiare del contributo predisposto dall'Ente, debitamente sottoscritto.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.
3. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. È fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.
4. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare, anche con riferimento ad eventuali norme di legge, la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: “*con il contributo del Comune di Pisa*”.

Articolo 12 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, dall'articolo 10, comma 2 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art.11, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati previa valutazione e determinazione della struttura competente;
 - b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non sia stata svolta entro quattro mesi dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati previa valutazione e determinazione della struttura competente;
 - c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.

Articolo 13 – Patrocinio

1. Il patrocinio è concesso dal Sindaco con proprio provvedimento motivato, avente cadenza quindicinale, sentito eventualmente l'Assessore competente per il settore di intervento previa istruttoria della competente direzione comunale.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare domanda, indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal legale rappresentante, alla struttura competente utilizzando apposito modello predisposto dall'Ente, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento. Il Patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta pervenuta oltre lo specifico termine di cui al precedente periodo, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
3. Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta anche la concessione di un contributo straordinario, si applicano integralmente gli articoli 8 e 10 del presente regolamento. Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta la concessione di un beneficio economico, si applica integralmente l'art. 14 del presente Regolamento.
4. La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune.
5. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente alla sola iniziativa per la quale il patrocinio è richiesto.
6. A seguito di ufficiale comunicazione di concessione del Patrocinio in relazione ad un'iniziativa, tutto il relativo materiale pubblicitario o informativo deve recare la seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune di Pisa". Nel caso in cui oltre al Patrocinio sia concesso anche un contributo, tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa dovrà recare unicamente la seguente dicitura "con il contributo del Comune di Pisa". Nel caso in cui oltre al Patrocinio sia concesso anche un beneficio economico, tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa dovrà recare unicamente la seguente dicitura "con la collaborazione del Comune di Pisa".
7. L'Amministrazione, con provvedimento motivato del Sindaco, si riserva di ritirare il Patrocinio già concesso ad un'iniziativa, nel caso in cui si riscontrino o sopraggiungano elementi inizialmente non valutabili e ritenuti incidenti in modo negativo sull'immagine del Comune di Pisa.
8. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria relativa al rapporto instaurato fra i soggetti beneficiari di Patrocinio e soggetti terzi.

Articolo 14 – Concessione di altri benefici economici indiretti

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso. Tali benefici

possono essere richiesti esclusivamente nell'ambito di:

- iniziative Patrociniate dal Comune di Pisa, di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
- richiesta di contributo straordinario, di cui all'art. 8 del presente Regolamento
- richiesta di contributo ordinario, di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

2. Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito degli stanziamenti del PEG.

3. Ciascuna Direzione disciplinerà con proprio atto gestionale le tipologie dei benefici economici concedibili e le modalità di richiesta e di utilizzo, tra i quali potranno rientrare la stampa ad opera della Tipografia Comunale, di materiale grafico, l'utilizzo di sale o strutture di proprietà comunale.

4. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente, utilizzando l'apposito modello, per il quale è richiesto il beneficio economico congiuntamente alla richiesta di patrocinio, di contributo straordinario o di contributo ordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

5. Nella richiesta deve essere precisato:

- il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, i tempi, i luoghi e le modalità di svolgimento dell'iniziativa o della manifestazione;
- la richiesta di patrocinio, contributo straordinario o ordinario;
- specifica del beneficio economico richiesto.

6. La Giunta Comunale, su proposta della struttura competente, decide, almeno con cadenza quindicinale, in ordine alla concessione di benefici economici indiretti, tenuto conto:

- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- della capacità dell'iniziativa di promuovere e valorizzare l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
- gratuità o meno dell'iniziativa.

- dell'interesse del Comune di Pisa alla realizzazione dell'iniziativa.

7. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di prestazione gratuita di servizi o di fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, si tiene conto delle tariffe vigenti e annualmente aggiornate o delle determinazioni stabilite in atti dalla struttura competente, che potranno prevedere eventualmente l'utilizzo di personale dell'Ente, purchè tale utilizzo non comprometta il normale svolgimento dei compiti istituzionali e rispetti i limiti e norme relative alla gestione del personale.

8. Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti di settore.

9. L'utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore o da determinazione della struttura competente, è disciplinato da apposita convenzione.

10. Il beneficiario, nel caso in cui il beneficio consista nell'utilizzo di un immobile o di un bene comunale, è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene, il quale dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione.

11. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.

12. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile.

13. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

14. A seguito di ufficiale comunicazione di concessione di beneficio economico in relazione ad un'iniziativa, tutto il relativo materiale pubblicitario o informativo deve recare la seguente dicitura: *"con la collaborazione del Comune di Pisa"*. Nel caso in cui oltre al Beneficio Economico indiretto sia concesso anche un contributo, tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa dovrà recare unicamente la seguente dicitura *"con il contributo del Comune di Pisa"*.

Articolo 15 – Obblighi di trasparenza

1. Con riferimento agli obblighi di informazione e trasparenza si richiamano le norme di legge vigenti, in particolare il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Articolo 16 – Disposizioni transitorie e finali

1. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (1 gennaio 2013) sono abrogati:
 - il Regolamento sui contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 12 aprile 1991;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 23 luglio 2007 “*Atto di indirizzo per la concessione dei patrocini Amministrazione Comunale di Pisa*”.
4. Dalla data di entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni al presente regolamento sono abrogati:
 - il Regolamento d’uso dell’atrio di Palazzo Gambacorti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20 marzo 1997;
 - ogni norma regolamentare in contrasto con il presente Regolamento.